


# COMUNE DI BLENIO



## **REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI**

# CAPITOLO I

## Disposizioni generali

### Art. 1

#### **Basi legali**

Il presente regolamento è retto dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e integra e completa il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto delle salme del 16 gennaio 1961.

### Art. 2

#### **Applicazione ed ubicazione**

I cimiteri comunali sorgono su terreni di proprietà comunale o parrocchiale: sono il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento. I cimiteri del Comune di Blenio sono cinque, uno per ogni quartiere: Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per i cimiteri di ogni quartiere.

### Art. 3

#### **Amministrazione e sorveglianza**

La gestione dei cimiteri spetta al Municipio, che la può delegare ai suoi servizi. Rimangono riservate le competenze del medico delegato e dell'autorità cantonale. Sotto la sua sorveglianza il Municipio assicura la manutenzione, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento, la tenuta dei registri delle inumazioni ed esumazioni e l'incasso delle tasse.

# CAPITOLO II

## Inumazioni

### Art. 4

#### **Autorizzazione**

Nessuna salma può essere inumata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

Una bara può contenere una sola salma ad eccezione di quelle della madre e del neonato morti nell'atto del parto, racchiusi nello stesso feretro. È concessa l'inumazione di più urne cinerarie.

Sono vietate le sepolture fuori dal cimitero.

### Art. 5

#### **Esecuzione dello scavo delle tombe**

Le fosse in campo comune per la sepoltura vengono eseguite dagli addetti comunali, i quali prestano pure la loro opera per il collocamento delle bare. Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati, i dimoranti e gli attinenti del comune. Per gli altri casi, il Municipio fattura le prestazioni ai parenti del defunto o ai suoi eredi.

### Art. 6

#### **Posa in superficie di urne cinerarie**

La posa in superficie di urne cinerarie non sono ammesse.

## Art. 7

### Diritti di sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone decedute nella giurisdizione comunale, qualunque fosse il loro domicilio in vita. Fanno eccezione a questa norma le persone morte nel Comune, dove erano ospiti di un istituto di cura o di una casa per anziani con sede nella giurisdizione comunale;
- b) delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) delle persone attinenti anche se non domiciliate nel comune.

## Art. 8

### Suddivisione dei cimiteri, periodo di concessione e prolunghi

Per la definizione dei distinti settori dei cimiteri (campi comuni e campi a tempo determinato), si fa riferimento al piano generale di ognuno dei cinque cimiteri, con le relative suddivisioni.

Tutte le concessioni possono essere prolungate a pagamento, previa richiesta formale al Municipio, al momento della scadenza della concessione.

#### a) tombe in campo comune

La concessione ha una durata di 30 anni. Trascorso tale termine, il Municipio procederà al rinnovo (spurgo) dei campi di sepoltura secondo necessità, dando avviso ai parenti con tre mesi di anticipo. La concessione è rinnovabile per 20 anni su richiesta dei parenti. La stessa sarà rilasciata previa valutazione della disponibilità di campi. Nelle tombe in campo comune possono essere inumate anche le urne cinerarie, alle stesse condizioni elencate sopra.

#### b) tombe in campo a tempo determinato

Tombe con sottostruttura a due o tre celle, suddivise in infrastrutture comunali oppure eseguite dai privati. La concessione ha una durata di 50 anni, rinnovabile una sola volta per 30 anni. Nelle tombe in campo a tempo determinato possono essere inumate anche le urne cinerarie, alle stesse condizioni elencate sopra.

#### c) loculi cinerari

Struttura costruita dal Comune per accogliere le urne cinerarie. La concessione ha una durata di 30 anni, rinnovabile per 20 anni.

#### d) cappelle private

Le cappelle private esistenti sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Dal 22 ottobre 2006 (data della nascita del nuovo Comune di Blenio) non sono più rilasciate aree per la costruzione di nuove cappelle. Qualora il Comune dovesse divenire proprietario di una cappella rimasta libera, potrà riassegnarla a chi ne farà richiesta. La concessione ha una durata di 99 anni, rinnovabile una sola volta per 50 anni.

## Art. 9

### Concessioni

Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazione di proprietà ma semplice concessione per occupazione di area pubblica per il periodo determinato dal regolamento.

#### **Art. 10**

**Assegnazione di posti** L'assegnazione delle tombe rispettivamente dei loculi cinerari avviene, di regola, in ordine progressivo e solo al momento del decesso.

#### **Art. 11**

**Contrassegni delle sepolture** Ogni tomba ed ogni loculo in concessione deve essere contrassegnato con croce, monumento o simile, con il nome e cognome del defunto e le date di nascita e morte.

#### **Art. 12**

**Tipo delle casse** Per le inumazioni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione, salvo in caso di tumulazione temporanea o di salme provenienti dall'estero.

## **CAPITOLO III**

### **Esumazioni**

#### **Art. 13**

**Specie di esumazioni** Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo nel rispetto dei disposti di legge.

#### **Art. 14**

**Avviso ai parenti** Per le esumazioni ordinarie verrà preso contatto preventivo con i parenti del defunto. Se questi non sono noti l'avviso avverrà mediante la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

#### **Art. 15**

**Stato dei resti e collocazione** Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme, gli stessi saranno seppelliti nella medesima tomba a maggior profondità. Richieste particolari saranno decise di volta in volta dal Municipio.

#### **Art. 16**

**Autorizzazione per esumazioni straordinarie** Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta dalle competenti Autorità cantonali. I parenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati chiederanno l'autorizzazione al Dipartimento, per il tramite del Municipio. Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente. Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

# CAPITOLO IV

## Opere ed interventi privati

### Art. 17

#### **Autorizzazioni per opere funerarie**

Il progetto delle lapidi, delle bordure e dei monumenti firmato dal progettista, va presentato in duplo all'ufficio tecnico comunale e deve prevedere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali. Sulle lapidi o sulle lastre di copertura dovranno essere indicati chiaramente i defunti con nome, cognome, anno di nascita e di morte.

### Art. 18

#### **Proprietà e manutenzione**

Le tombe, i monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro piccolo ricordo funebre posati nel cimitero sono di proprietà dei singoli concessionari per tutta la durata della concessione, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone, contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, il Municipio inviterà i singoli interessati ad intervenire. Le lapidi, i monumenti ed i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e, se non ritirati dopo regolare diffida, diventeranno di proprietà del Comune.

### Art. 19

#### **Rimozione dei monumenti e dei resti a concessioni scadute**

Scadute le concessioni le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri dovranno essere levati dai proprietari. Se, dopo regolare diffida, non saranno ritirati, diverranno di proprietà del Comune che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno.

Nessuna concessione verrà data per la posa di lapidi rimosse dai campi lungo il muro di cinta dei cimiteri. Esse dovranno essere allontanate dall'area del cimitero.

### Art. 20

#### **Responsabilità per le costruzioni**

L'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri dovrà essere affidata ad imprese qualificate. Sarà l'assuntore dei lavori ritenuto responsabile per l'inosservanza del presente regolamento e per i danni che fossero arrecati alle strutture comunali o di proprietà privata.

### Art. 21

#### **Opere non conformi**

Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite, dovrà essere rimossa.

### Art. 22

#### **Danni e furti**

Il Comune non assume responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funebri.

### **Art. 23**

#### **Piantagioni e fiori**

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato ed impedire la libera circolazione tra tomba e tomba. L'altezza delle piante e dei fiori non può superare i 70 cm. È esclusa la posa di ghiaietto nei viali e tra le tombe.

### **Art. 24**

#### **Termine delle concessioni**

Allo scadere del termine della concessione di una tomba, tutto ciò che è posto sulla stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal cimitero. Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà all'allontanamento del materiale a proprie spese.

### **Art. 25**

#### **Tombe abbandonate**

Per le tombe risultanti abbandonate e scadute, il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro sei mesi. Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune.

### **Art. 26**

#### **Rinuncia di concessione**

Nel caso di rinuncia ad una tomba in campo a tempo determinato o di un loculo, il concessionario ha il diritto al rimborso dell'importo pagato, calcolato pro rata tempore.

### **Art. 27**

#### **Infrastrutture per celle eseguite dai privati**

Le infrastrutture per celle eseguite dai privati al momento della scadenza della concessione e del prolungo, non danno diritto ad alcun risarcimento finanziario e restano a disposizione del Comune.

## **CAPITOLO V**

### **Norme di edilizia**

### **Art. 28**

#### **Dimensioni delle fosse**

Le fosse in campo comune devono avere le seguenti dimensioni misurate in superficie:

- a) per adulti, 180 cm di lunghezza, 80 cm di larghezza e 180 cm di profondità;
- b) per persone fino a 12 anni di età, 150 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 150 cm di profondità.

## Art. 29

### **Dimensioni di lapidi e monumenti**

Le costruzioni nel cimitero non potranno superare, di regola, le seguenti dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 80 cm e altezza 110 cm, misurati dal piano dei viali. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio in casi speciali, ad esempio per i monumenti posati contro i muri di cinta dove già ne esistono altri più alti.

Le bordure e le pietre tombali non potranno superare i cm 15 di sporgenza dal terreno.

## Art. 30

### **Deroghe o eccezioni**

Considerato che nei cinque cimiteri vi sono diverse dimensioni di monumenti, ogni richiesta di posa deve essere autorizzata dal Municipio e per esso dall'Ufficio tecnico comunale, il quale fisserà le dimensioni al momento della del rilascio dell'autorizzazione e potrà imporre ulteriori disposizioni allo scopo di raggiungere una certa uniformità all'interno di ogni singolo campo.

# CAPITOLO VI

## Loculi cinerari

### Art. 31

### **Tipi di loculi**

I loculi cinerari sono a parete.

In ogni loculo possono essere deposte al massimo tre urne in cui vengono deposte le ceneri delle salme.

### Art. 32

### **Loculi in campi comuni o in campi a tempo determinato**

Le urne cinerarie non possono essere sistemate sopra i monumenti delle tombe sia in campo a tempo determinato sia in campo comune.

Le ceneri destinate ad essere inserite nei loculi, come pure in fosse dei campi comuni e a tempo determinato, devono essere racchiuse in apposite urne cinerarie in metallo o simile e sigillate ermeticamente.

Le urne cinerarie possono essere inumate in terra, sia nei campi comuni sia nei campi a tempo determinato. Esse devono essere racchiuse in un contenitore apposito in calcestruzzo della dimensione di cm 40 x 40 x 40.

### Art. 33

### **Concessione**

La lastra di chiusura è inclusa nel costo di concessione. Le spese per l'uso dei loculi sono a carico del concessionario.

La concessione per un loculo in campo comune o in campo a tempo determinato vale per lo stesso periodo relativo all'inumazione della salma nel relativo campo.

### Art. 34

### **Iscrizione**

L'iscrizione sulla lastra di chiusura è a carico del concessionario e si limiterà al nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

Il numero delle iscrizioni deve rispettare il numero delle urne presenti nella celletta. Sulla lapide sarà permesso applicare un medaglione porta-fotografia per ogni iscrizione e un unico vasetto porta-fiori.

Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare sono definiti dal Municipio.

# CAPITOLO VII

## Tasse di concessione

### Art. 35

**Generalità** Per l'applicazione del presente regolamento si prelevano delle tasse, le quali vengono applicate per la prima concessione. Per il rinnovo è applicata una tassa pari a 2/3 della tassa iniziale di concessione.

### Art. 36

**Tombe in campo comune e loculi cinerari in campi**

a) residenti	gratuita
b) attinenti	gratuita
c) altri	Fr. 300.00

La sepoltura è eseguita a cura degli addetti comunali ed è esente da spese. L'autorizzazione per la posa di monumenti è pure esente da tassa.

### Art. 37

**Loculi cinerari a parete**

a) residenti	Fr. 800.00
b) attinenti	Fr. 1'000.00
c) altri	Fr. 1'200.00

### Art. 38

**Tombe in campo a tempo determinato** **Struttura eseguita dal privato a sue spese**

Per due celle

a) residenti	Fr. 600.00
b) attinenti	Fr. 1'000.00
c) altri	Fr. 1'400.00

Per tre celle

a) residenti	Fr. 900.00
b) attinenti	Fr. 1'500.00
c) altri	Fr. 2'100.00

**Struttura eseguita dal Comune a sue spese**

Per due celle

a) residenti	Fr. 3'000.00
b) attinenti	Fr. 3'600.00
c) altri	Fr. 4'000.00

Per tre celle

a) residenti	Fr. 4'500.00
b) attinenti	Fr. 5'400.00
c) altri	Fr. 6'000.00

### **Art. 39**

<b>Cappelle private</b>	Rinnovo una sola volta per 50 anni:
	a) residenti Fr. 2'500.00
	b) attinenti Fr. 3'000.00
	c) altri Fr. 3'500.00

### **Art. 40**

<b>Opere funerarie</b>	La posa di qualsiasi opera funeraria è esente da tasse.
------------------------	---

## **CAPITOLO VIII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 41**

<b>Penalità</b>	Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento ed alle indicazioni del Municipio, arreca danni o esegue sfregi al cimitero, sarà punito con multa fino a Fr. 5'000.00 da applicarsi dal Municipio che si aggiungerà all'obbligo di demolire le opere eseguite abusivamente e risarcire eventuali danni. Rimane riservata l'azione penale.
-----------------	---

#### **Art. 42**

<b>Applicazione e contestazioni</b>	L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio; lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano del cimitero. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.
-------------------------------------	--

#### **Art. 43**

<b>Norma transitoria</b>	A titolo transitorio e solo per il cimitero di Olivone, il prolungo delle concessioni esistenti per le tombe in campo a tempo determinato è garantito fino al 31 dicembre 2040 (30 anni a contare da fine dicembre 2010). Per gli altri cimiteri e gli altri casi, le concessioni già rilasciate e finora in vigore rimarranno valide fino alla scadenza e potranno essere rinnovate in base al presente regolamento.
--------------------------	---

#### **Art. 44**

<b>Abrogazione</b>	Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti e le tariffe dei cimiteri comunali dei comuni esistenti prima dell'aggregazione. Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizia mortuaria finora vigenti.
--------------------	--

#### **Art. 45**

<b>Entrata in vigore</b>	Il presente regolamento, le tariffe e il piano del cimitero entrano in vigore con effetto retroattivo il 1.1.2011, riservata l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la ratifica di competenza cantonale.
--------------------------	--

## Art. 46

### **Altre disposizioni**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

- Regolamento approvato dal Consiglio Comunale (CC) il 16.12.2010 e il 27.10.2011 (artt. 39 e 46). Ratificato dalla Sezione Enti Locali (SEL) 20.04.2011 (5 RE 11320);
- Modifica art. 35 approvata dal CC il 27.04.2015 e ratificato SEL 08.07.2015 (5-RE-13353).